

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1966

Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle norme vigenti, gli ufficiali medici in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica sono reclutati col grado di tenente mediante concorsi per titoli ed esami. I tenenti sono poi valutati per la promozione a capitano dopo una permanenza nel grado che mediamente non è inferiore a tre anni.

Peraltro si è determinata da tempo nel particolare settore una grave situazione di crisi, derivante dalla sempre più scarsa partecipazione ai concorsi dei giovani laureati in medicina che, evidentemente, ove non optino per la libera professione, preferiscono alla carriera nelle Forze armate quella nelle Amministrazioni civili dello Stato, che si presenta più vantaggiosa fin dall'inizio,

effettuandosi la nomina in ruolo, a norma dell'articolo 153 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, con qualifiche corrispondenti a quelle di consigliere di 2<sup>a</sup> classe e quindi al grado militare di capitano.

A dimostrazione della portata del preoccupante fenomeno, basta considerare, a titolo esemplificativo, che il concorso per il reclutamento di n. 100 tenenti medici in servizio permanente effettivo, bandito dall'Esercito nel 1962, si è concluso nel 1963 con la nomina di soli 14 vincitori, e che le deficienze esistenti nei gradi di ufficiale inferiore e di maggiore del ruolo ufficiali medici di detta Forza armata ammontano a circa 300 unità.

Indubbiamente la crisi in questione è anche da inquadrare in quella più generale

che investe di massima tutti i ruoli tecnici dello Stato, per cui una soluzione definitiva delle attuali difficoltà potrà aversi solo attraverso radicali riforme aventi carattere di generalità.

Nel particolare settore dei servizi sanitari delle Forze armate appare tuttavia indifferibile adottare, intanto, un intervento correttivo d'urgenza che consenta di poter ragionevolmente prevedere un miglioramento della situazione in atto.

Tale intervento si ritiene debba riguardare la fase iniziale della carriera, in modo da tener nel debito conto il fatto che i tenenti medici provengono dal più lungo dei corsi previsti dall'ordinamento universitario e che pertanto l'anticipo nel tempo della loro promozione a capitano, oltre che rispondere a giusti criteri di perequazione, non può far sorgere problemi immediati di estensione ad altre categorie.

Si è all'uopo predisposto l'unito disegno di legge, il quale comprende nelle emanande norme anche gli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il cui reclutamento ed avanzamento è disciplinato da norme analoghe a quelle vigenti per gli ufficiali medici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

In particolare il disegno di legge prevede, all'articolo 1, che i posti di capitano e di tenente nei ruoli degli ufficiali medici sono resi cumulativi in un unico organico per ciascuna Forza armata e che i tenenti conseguono a ruolo aperto l'avanzamento al grado superiore dopo la frequenza di un corso applicativo di 6 mesi. Nei riguardi dei tenenti dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che non superino il corso viene

previsto il trasferimento nel complemento per completare gli obblighi di leva. Per i tenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è invece prevista, nell'accennata ipotesi, la restituzione alla Forza armata di provenienza ai fini del completamento degli obblighi di leva.

Il successivo articolo 2 considera la posizione degli attuali tenenti medici, stabilendo che essi sono valutati per l'avanzamento e promossi alla data di entrata in vigore della legge se hanno già sei mesi di anzianità di nomina e hanno superato i corsi o gli esami prescritti dalle vigenti norme di avanzamento; diversamente la promozione è conferita al raggiungimento di dette condizioni.

Tale norma transitoria è in armonia con l'innovazione di cui all'articolo 1 ed intende evitare che qualche tenente appena nominato, alla data di efficacia dell'emananda legge, possa conseguire la promozione in condizioni di maggior favore rispetto ai pari grado reclutati successivamente.

L'articolo 3 adegua le tabelle di avanzamento al nuovo sistema di reclutamento degli ufficiali medici.

L'articolo 4, oltre alle disposizioni in contrasto o incompatibili con la nuova legge, abroga una particolare disposizione contenuta nella legge istitutiva del ruolo degli ufficiali medici di polizia, che, tra gli altri requisiti, richiede per il reclutamento l'aver conseguito la nomina ad ufficiale medico di complemento nelle altre Forze armate dello Stato.

L'articolo 5, infine, concerne i dati della spesa e della relativa copertura a carico dei bilanci della Difesa e dell'Interno.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I posti di capitano e di tenente in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Esercito, del corpo sanitario (ruolo medici) della Marina e del corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Aeronautica, stabiliti, rispettivamente, nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono resi cumulativi in unico organico per ciascuna Forza armata.

Sono resi parimenti cumulativi in unico organico i posti di capitano e di tenente del ruolo degli ufficiali medici di polizia stabiliti nella tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

I tenenti frequentano dopo la nomina in servizio permanente un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguono la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque per un periodo non inferiore ad un mese.

I tenenti medici di polizia, che non superino il corso applicativo sono restituiti alla Forza armata di provenienza e nei loro confronti, ai fini del completamento degli obblighi di leva, si applica la disposizione di cui al precedente comma.

**Art. 2.**

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio e dei corpi sanitari di cui all'articolo precedente che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono il grado di tenente conseguono in pari data, previo

giudizio di avanzamento, il grado di capitano se abbiano un'anzianità di nomina in servizio permanente di almeno sei mesi e sempre che abbiano superato i corsi o gli esami prescritti dalle norme vigenti anteriormente alla presente legge; altrimenti sono promossi al compimento dell'anzianità e al superamento dei corsi e degli esami predetti.

#### Art. 3.

Nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, al quadro VII — Ruoli medici del corpo sanitario —, quale risulta sostituito dall'allegato A alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, nella colonna 3:

— le parole in corrispondenza del grado di capitano sono sostituite dalle seguenti: « 18 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti »;

— le parole in corrispondenza del grado di tenente sono sostituite dalle seguenti: « superare il corso applicativo di sanità ».

Nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, al quadro XI — Ruolo ufficiali medici — quale risulta sostituito dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella colonna 3, le parole in corrispondenza del grado di tenente sono sostituite dalle seguenti: « superare il corso applicativo di sanità ».

Nella tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, al quadro II — Ruolo degli ufficiali medici di polizia — nella colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente sono aggiunte le seguenti parole: « superare il corso applicativo di sanità ».

#### Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885, e le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

L'articolo 5 della legge 26 giugno 1962, n. 885, è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso conseguono la nomina a tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo ».

Art. 5.

All'onere di lire 43.560.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1966 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2061 (lire 25.000.000), n. 2592 (lire 8 milioni 500.000) e n. 3043 (lire 3.700.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 1454 (lire 6 milioni 360 mila) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.